

Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei coordinatori locali dei raggruppamenti scientifici nazionali
(art. 21 dello Statuto dell'INAF);

Articolo 1

1. L'afferenza di ricercatori e tecnologi ai Raggruppamenti Scientifici nazionali, di cui all'art. 21 dello Statuto INAF, è libera.
2. E' possibile afferire ad un massimo di due raggruppamenti, specificando come primario il raggruppamento nell'ambito del quale il personale ricercatore o tecnologo o associato svolge in modo prevalente la propria attività.
3. L'afferenza, una volta esercitata, viene rinnovata automaticamente.
4. E' possibile manifestare o modificare la propria afferenza in qualsiasi momento, tramite apposito strumento informatico.

Articolo 2

1. Sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei coordinatori locali dei raggruppamenti scientifici presso le Strutture:
 - i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e con inquadramento nel profilo professionale di ricercatore/tecnologo che, alla data di indizione delle elezioni:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano una afferenza primaria al Raggruppamento per il quale è indetta l'elezione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 del presente regolamento;
 - afferiscano alla Struttura presso la quale è indetta l'elezione, fermo restando che è possibile afferire provvisoriamente a una Struttura diversa da quella abituale per i soli fini elettorali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
 - il personale associato che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto dell'Istituto, sia titolare di un incarico di ricerca presso la Struttura e che abbia optato per il raggruppamento scientifico per il quale è indetta l'elezione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali saranno collocati in quiescenza durante il periodo di espletamento dell'incarico.

Articolo 3

1. Il ruolo di coordinatore di un Raggruppamento scientifico e' incompatibile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione, di membro del Consiglio Scientifico, di Responsabile di Unità Tecnica/Gestionale della Direzione Scientifica o di Direttore di Struttura.

Articolo 4

1. In ogni sede viene eletto un coordinatore locale per ciascun Raggruppamento scientifico nazionale a cui afferiscono almeno 5 unità di personale dipendente o associato con incarico.

2. Il personale afferente a un raggruppamento per il quale non è previsto un coordinatore locale nella propria Struttura per i soli fini della rappresentanza nei Comitati Scientifici Nazionali ha il diritto ad afferire ad una sede di sua scelta fra quelle che procederanno alle elezioni.

Articolo 5

1. Il Direttore Generale, con propria circolare:
 - indice l'elezione prevedendo che i relativi adempimenti vengano ultimati almeno un mese prima della scadenza del mandato;
 - stabilisce la data delle votazioni almeno 40 giorni prima del loro svolgimento;
2. l'afferenza ai raggruppamenti sarà congelata alla data di emanazione della circolare, o ad una specifica data eventualmente indicata nella circolare stessa. Eventuali afferenze o modifiche effettuate successivamente a questa data non saranno quindi valide ai fini elettorali.
3. Il Direttore Scientifico, sulla base delle afferenze, stabilisce con proprio atto, entro 10 giorni dalla emanazione della circolare di cui al precedente comma 1, le sedi presso cui verrà eletto ciascun rappresentante locale e le afferenze provvisorie, scelte per soli fini elettorali.
4. Il Direttore della Struttura o, per la Amministrazione Centrale, il Direttore Generale:
 - provvede alla elaborazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, con il supporto dei Sistemi Informativi INAF;
 - nomina i componenti la Commissione Elettorale, sentito il Consiglio della Struttura, fermo restando che deve essere istituita un'unica commissione elettorale per ogni struttura INAF e per la Amministrazione Centrale, indipendentemente dal numero di rappresentanti locali da eleggere;
 - emana ogni altra direttiva necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 6

1. La Commissione Elettorale e' costituita presso la Struttura interessata ed è costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.
2. Per ciascuna Commissione Elettorale è designato un componente supplente.
3. I componenti la Commissione Elettorale sono scelti fra il personale dipendente della Struttura interessata ed il personale associato titolare di incarico di ricerca afferente alla Struttura presso la quale sono indette le elezioni.
4. Nel caso in cui un componente effettivo della Commissione Elettorale non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a convocare il componente supplente.
5. Qualora anche il componente supplente fosse impossibilitato ad espletare l'incarico per giustificate ragioni, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale, il Direttore nomina due nuovi componenti la Commissione Elettorale, di cui uno effettivo e l'altro supplente, sentito il Consiglio della Struttura.
6. Tutti gli atti relativi devono essere allegati al verbale di cui all'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 7

1. Il Presidente della Commissione Elettorale convoca con comunicazione scritta i componenti la Commissione Elettorale per adempiere alle operazioni elettorali.

2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale è richiesta la presenza di tutti i componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. La Commissione stabilisce a sua discrezione le modalità di svolgimento della procedura elettorale, garantendo a tutto l'elettorato attivo la possibilità di esprimere in modo anonimo la propria preferenza.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui al precedente articolo 5, comma 2, sono pubblicati sul sito della struttura almeno 20 giorni prima di quello fissato per le elezioni.
6. Contro la mancata o inesatta inclusione negli elenchi è ammesso reclamo scritto al Direttore della Struttura, che deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.
7. Il Direttore, entro i 2 giorni successivi alla scadenza indicata nel comma precedente, decide in via definitiva sui reclami proposti disponendo le eventuali modifiche e/o rettifiche.
8. L'esito del reclamo è formalmente comunicato ai diretti interessati.
9. Il Direttore provvede infine ad inviare al Presidente della Commissione Elettorale le liste elettorali definitive almeno 10 giorni prima di quello fissato per le elezioni.

Articolo 8

1. Entro 7 giorni dal termine della procedura elettorale la Commissione Elettorale provvede ad inviare al Direttore della struttura i risultati delle elezioni per ciascun Coordinatore locale.
2. Il Direttore della Struttura provvede, con proprio atto, a proclamare gli esiti delle elezioni nominando il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e specificando la data di inizio del mandato, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale.
3. A parità di voti è eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il Direttore provvede poi ad inviare alla Direzione Generale:
 - copia del verbale della Commissione Elettorale, debitamente firmato da tutti i suoi componenti;
 - copia dell'atto di nomina.
5. Il Direttore Generale provvede, infine, a dare comunicazione dei nominativi degli eletti tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente.

Articolo 9

1. Nel corso della prima seduta ogni raggruppamento elegge al suo interno un Presidente.
2. Viene eletto il candidato che ottiene un numero di voti superiore alla maggioranza relativa dei membri del raggruppamento.
3. Se nessun candidato raggiunge il quorum, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo scrutinio.
4. In caso di parità, viene nominato Presidente il candidato con minore anzianità anagrafica.

Articolo 10

1. In caso di cessazione dell'incarico, per qualunque causa, durante il periodo del mandato, il Direttore provvede a sostituire il titolare dell'incarico con altro candidato eletto, secondo l'ordine di preferenza che risulta dagli esiti delle operazioni di voto.